



CITTÀ di VENTIMIGLIA

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Titolo I		
I PRINCIPI		
Art. 1	Finalità	4
Art. 2	Tutela degli animali	4
Titolo II		
DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI		
Art. 3	Definizioni	4
Art. 4	Ambito di applicazione	5
Art. 5	Esclusioni	5
Titolo III		
DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 6	Adempimenti istituzionali e rapporti con le Associazioni animaliste	5
Art. 7	Detenzione di animali	5
Art. 8	Divieti generali	6
Art. 9	Detenzione di animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata	8
Art. 10	Trasporto di animali di affezione su autoveicoli	8
Art. 11	Detenzione di animali nelle abitazioni	8
Art. 12	Vendita e toelettatura di animali vivi	8
Art. 13	Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino	9
Art. 14	Pet Therapy	10
Art. 15	Avvelenamento di animali	10
Art. 16	Decessi di animali d'affezione	10
Titolo IV		
I CANI		
Art. 17	Anagrafe canina	11
Art. 18	Rinuncia da parte del proprietario	11
Art. 19	Attività motoria	11
Art. 20	Detenzione in area aperta	12
Art. 21	Aree e percorsi destinati ai cani	12
Art. 22	Accesso alle aree pubbliche, ai mezzi pubblici di trasporto, ai locali e uffici aperti al pubblico ed agli esercizi commerciali	12
Art. 23	Obbligo di raccolta delle deiezioni solide	13
Art. 24	Detenzione dei cani da guardia	13
Art. 25	Vendita e commercio	14
Art. 26	Documenti da portare al seguito	14
Art. 27	Cani vaganti	14
Titolo V		
I GATTI		
Art. 28	Protezione dei gatti liberi	15
Art. 29	Colonie feline, habitat e oasi feline	15
Art. 30	Attività di cura delle colonie feline	16
Art. 31	Sterilizzazione	16
Art. 32	Detenzione di gatti di proprietà	16

Art. 33	Cantieri in presenza di colonie feline	16
Art. 34	Custodia dei gatti randagi	17
Titolo VI GLI EQUIDI		
Art. 35	Detenzione e cura	17
Titolo VII FAUNA SELVATICA ED ESOTICA		
Art. 36	Fauna selvatica	17
Art. 37	Fauna esotica	18
Titolo VIII ALTRE SPECIE ANIMALI		
Art. 38	Della popolazione di <i>Columba Livia</i> varietà domestica	18
Art. 39	Detenzione di volatili ed animali acquatici	19
Titolo IX DISPOSIZIONI FINALI		
Art. 40	Sanzioni	19
Art. 41	Vigilanza	19
Art. 42	Abrogazione disposizioni contrastanti	20

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 – Finalità

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), il Comune di Ventimiglia, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle leggi e dal proprio statuto,

1. promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente;
2. riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche;
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi;
4. promuove e sostiene, nelle scuole e fra la cittadinanza, iniziative di informazione e di educazione atte a favorire e migliorare il rapporto fra uomo, animali e ambiente.

Art. 2 – Tutela degli animali

1. Chiunque detiene un animale ne riconosce lo status di essere vivente, portatore di esigenze biologiche e psicologiche, e si impegna ad impedirne l'esposizione a sofferenze derivanti da privazioni od azioni coercitive contrarie ai bisogni fisiologici ed all'etologia della specie ed a detenerlo in situazioni e luoghi non pregiudizievoli per il suo benessere.
2. Il Comune di Ventimiglia, in base alle norme vigenti, promuove e disciplina la tutela degli animali, stigmatizza gli atti di crudeltà ed i maltrattamenti contro di essi, il loro abbandono, il loro sfruttamento ed il loro utilizzo per competizioni violente e incentiva l'accertamento penale da parte della competente autorità giudiziaria.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere la conoscenza e l'applicazione delle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi e dal proprio Statuto.

Titolo II - DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

Art. 3 - Definizioni

1. La definizione generica di animale a cui fa riferimento il presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie, specie e razza di animali di cui alla L. 14 agosto 1991 n. 281, "*Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo*" e al D.P.C.M. 28 febbraio 2002 "*Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy*", nonché a tutte le specie di vertebrati e invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per "animali d'affezione" si intendono quelli così definiti al par. 2 dell'art. 1 L.R. 23/2000;
 - b) per "animali da reddito" si intendono quelli che vengono allevati per il consumo o la commercializzazioni delle loro carni o dei loro prodotti, regolamentati dal D.L. 26 marzo 2001, n. 146.
 - c) le due categorie di cui alle lettere b) e c), con l'esclusione degli "animali da pelliccia" di cui

- all'art. 3 D.L. 26 marzo 2001, n. 146, formano la categoria degli "animali domestici";
- d) tutti gli animali che non rientrano nella categoria "animali domestici" sono considerati selvatici, compresi quelli "inurbati", come merli e gabbiani; per animali selvatici "autoctoni" si intendono quelli originari del continente europeo; per animali selvatici "esotici" si intendono quelli originari di tutti gli altri continenti.

Art. 4 - Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie di animali di cui al precedente art. 3 che si trovano temporaneamente o dimorano stabilmente nel territorio comunale.

Art. 5 – Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esse connesse;
- b) all'attività finalizzata al prelievo venatorio e alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione le quali dovranno essere eseguite prudentemente e con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo le altre specie animali.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.6 – Adempimenti istituzionali e rapporti con le Associazioni animaliste

Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente Regolamento, l'Amministrazione comunale:

- a) adotta, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia, i provvedimenti di propria competenza ed esercita la vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla tutela degli animali e dell'ambiente;
- b) promuove forme di collaborazione con Enti istituzionali ed Associazioni di volontariato che perseguono le finalità rientranti nella materia di codesto Regolamento.

Art. 7 – Detenzione di animali

- 1. Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, un animale, dovrà farlo nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, avendo cura di soddisfarne le esigenze, di tutelarne il benessere e di evitargli sofferenze.
- 2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo le esigenze della specie, della razza, dell'età e delle condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da Medici Veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
- 3. Il privato cittadino proprietario o detentore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:
 - impedirne la proliferazione, se non certi di poter collocare idoneamente la cucciolata;
 - informarsi sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
 - sterilizzare i felini lasciati liberi di vagare sul territorio.
- 4. A tutti gli animali di proprietà o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita

costantemente la possibilità di soddisfare le esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

5. I proprietari, i detentori e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono adottare ogni misura possibile atta ad impedire loro la fuga.

Art. 8 - Divieti generali

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale sia domestico che selvatico, appartenente alla fauna autoctona o a quella esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi ed in qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
3. È vietato tenere animali in spazi angusti, in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, di eccessiva umidità, di scarsa od eccessiva areazione, di scarsa od eccessiva insolazione, di scarsa od eccessiva temperatura, di eccessivo rumore, nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche solo temporanee.
4. È vietato tenere animali all'esterno, sprovvisti di un idoneo riparo.
5. È vietato tenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o in maniera difforme alle esigenze di ogni singola specie.
6. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psico-fisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. È, pertanto, vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. È altresì vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole o gabbie (ad eccezione di uccelli e piccoli roditori, rettili e pesci che necessitano del contenimento in gabbie o terrari o acquari) anche se poste in appartamento.
7. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, a percosse, all'utilizzo di mezzi dolorosi, a costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare comportamenti tipici della specie.
8. È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
9. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte e i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
10. È vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie o di intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. È parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
11. È vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali, esclusa la marcatura temporanea per scopi scientifici e profilattici; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
12. È vietato tenere o trasportare animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nel bagagliaio dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
13. È vietato tenere o trasportare animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto

regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc...) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di svegliarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

14. È vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie, ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
15. È vietato condurre o far correre animali, legati al guinzaglio o liberi, al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. È consentito limitatamente alle biciclette a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In questo caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. È comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
16. È vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.
17. È vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati posti dall'Amministrazione comunale contenenti prescrizioni sugli animali, come è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
18. È vietata, su tutto il territorio comunale, la vendita e l'uso di gabbie trappola, tranne quelle utilizzate per la cattura dei roditori. L'uso di tali gabbie è consentito ai Medici Veterinari ed alle Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo.
19. Sono vietati su tutto il territorio del Comune di Ventimiglia, la vendita e l'uso dei collari elettrici restrittivi.
20. E' vietato, su tutto il territorio del Comune, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. È altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale. I cuccioli, se sono accompagnati dalla madre ed in buono stato, potranno essere lasciati al proprietario conduttore purché quest'ultimo dimostri, con libretto sanitario, che gli animali sono stati visitati da un veterinario e si trovano in buona salute; in caso contrario, sia i cuccioli che la madre, saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso il Canile Rifugio convenzionato con il Comune di Ventimiglia.
21. È vietato a chiunque lasciare liberi, o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
22. Sono vietati ogni tipo di acquisto, adozione, detenzione e affidamento, anche temporaneo, di tutti quegli animali di compagnia e d'affezione che, in ragione della propria natura e/o indole, anche sopravvenute per cause naturali, richiedano particolari ed eccezionali capacità di gestione e/o interventi di cura, a persone che non possono essere in grado di rispondere alle determinate situazioni di cui sopra.
23. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
24. Sono vietate la proprietà, la detenzione e il possesso di animali da parte di chiunque abbia subito una condanna penale passata in giudicato per abbandono o maltrattamento di animali.
25. È vietato utilizzare colle per la cattura di mammiferi, rettili, anfibi, uccelli e altri animali ad

eccezione dei muridi e degli insetti nocivi all'uomo e all'agricoltura.

26. È vietato mantenere i volatili legati a trespoli, amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche, nel qual caso l'intervento dovrà essere eseguito da un veterinario. La detenzione e l'utilizzo di volatili adibiti a richiamo per l'attività venatoria, ivi compresi i piccioni domestici, sono disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare dalle norme regionali e provinciali.

Art. 9 - Detenzione di animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 10 - Trasporto di animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente dell'autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo e per i terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare l'areazione del veicolo e, in caso di viaggi prolungati, la somministrazione di acqua, cibo all'animale.
4. È comunque vietata l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Deve, in ogni caso, essere evitata, durante il trasporto, qualsiasi causa di sofferenza per l'animale.

Art. 11 - Detenzione di animali nelle abitazioni

1. Ai sensi dell'art. 1138 Codice Civile Italiano in tutti gli edifici esistenti ed in quelli di nuova costruzione è consentita la detenzione di animali ed i regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che la vietino;
2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali nelle abitazioni deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 Codice Civile Italiano.

Art. 12 - Vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente areati, nonché idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per

ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria atte ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.

4. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. È comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.
7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal servizio veterinario dell'Asl, ai sensi della normativa vigente che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.
8. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10 gg.
9. È vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. È parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
10. È vietata l'esposizione di animali in vetrina in presenza di raggi solari (la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura). Il periodo di esposizione in vetrina non dovrà comunque superare la metà delle ore di apertura dell'esercizio; si potrà derogare a quanto sopra qualora all'interno delle strutture posizionate in vetrina sia presente una zona rifugio ove gli animali possono sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento. Al fine di consentire la vigilanza nel rispetto del divieto, l'esercente affigge un apposito avviso, ben visibile dall'esterno, in cui vengono indicati gli orari di esposizione.
11. È vietato affiancare animali appartenenti a specie competitive sia in esposizione che all'interno del negozio.
12. È vietato vendere animali ai minori di anni 18.
13. L'esercizio di attività di toelettatura è soggetto a vigilanza veterinaria ed al rispetto della normativa regionale e nazionale in materia. L'eventuale attività di vendita al dettaglio, svolta nei locali stessi, di "articoli per animali" è soggetta al rispetto della normativa sul commercio.

Art. 13 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico sanitaria che viene rilasciata dalla Civica Amministrazione su conforme parere dei competenti Servizi Veterinari relativi all'igiene ed al benessere degli animali. L'istanza va presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, con la medesima va indicata e dichiarata la tipologia e la durata dell'attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e relative specie e razze,

gli spazi adibiti a ricovero, all'attività ed all'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il fine non commerciale dell'attività. L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione.

Art.14 – Pet therapy

1. Il Comune di Ventimiglia promuove le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali, favorendo il contatto per alleviare patologie e situazioni di difficoltà compresa la solitudine.
2. A condurre le attività di pet therapy dovranno essere persone preparate professionalmente e in modo tale che la cura e la salute degli umani non venga perseguita a danno della salute e benessere degli animali.

Art. 15 - Avvelenamento di animali

1. Fatte salve eventuali responsabilità penali, è vietato spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze tossiche, in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse da tale divieto le operazioni di derattizzazione o disinfezione, eseguite nel rispetto delle norme vigenti. Qualora tali operazioni vengano eseguite in presenza di colonie feline regolarmente censite, dovrà essere data comunicazione ai referenti delle colonie almeno 3gg prima dell'intervento;
2. Chiunque viene a conoscenza di avvelenamenti o di spargimento di sostanze velenose è tenuto a segnalarlo, oltre alle Autorità previste dalla Legge, anche all'Amministrazione Comunale, indicando, ove possibile, la specie degli animali avvelenati, la sostanza sospetta ed il luogo in cui l'avvelenamento si è verificato.
3. Il Comune di Ventimiglia determina la sospensione delle attività nell'area interessata dall'avvelenamento e provvede alla bonifica se si tratta di area pubblica; sollecita la bonifica, determinandone i tempi e le modalità di intervento, se privata. I luoghi dove si sono verificati gli avvelenamenti dovranno essere segnalati con appositi cartelli.
4. I medici veterinari privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare all'Amministrazione comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato

Art. 16 - Decessi di animali d'affezione

1. È vietato l'abbandono, lo scarico o l'eliminazione incontrollata delle spoglie degli animali deceduti (D.L. 36/2005, art 4).
2. È fatto obbligo di provvedere alla sistemazione definitiva del corpo dell'animale deceduto in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa regionale in materia (L. Reg. 22.3.2000 n.23, art 5 art 16).

TITOLO IV – I CANI

Art. 17 - Anagrafe canina

1. È fatto obbligo ai proprietari di provvedere, entro i termini di legge, all'iscrizione dei propri cani all'anagrafe canina con contestuale identificazione mediante l'applicazione del microchip da eseguirsi a cura dei Veterinari autorizzati, pubblici o privati liberi professionisti.
2. I proprietari dei cani devono comunicare al Servizio Veterinario della ASL ogni cambio di proprietà entro 15 giorni dalla cessione, entro 48 ore dallo smarrimento, ed entro 15 giorni dal decesso dell'animale.
3. Gli organi di vigilanza possono in ogni momento verificare la microchippatura dei cani e l'ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

Art. 18 - Rinuncia da parte del proprietario

1. Coloro che, per comprovati motivi, non sono più in grado di assicurare la necessaria cura all'animale, devono presentare rinuncia presso l'Ufficio Diritti Animali (UDA).
2. La rinuncia è subordinata al pagamento di una quota simbolica, che servirà a coprire in minima parte le spese di cura e gestione dell'animale presso una struttura protetta.
3. Tale possibilità non si applica ai gestori di allevamenti, anche solo allevamenti *de facto* e senza scopo di lucro e quando gli animali sono stati oggetto di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria.
4. Tale quota verrà determinata, tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 300,00, in relazione all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e agli scaglioni ISEE definiti in appositi provvedimenti.
5. La mancata presentazione della dichiarazione ISEE comporta l'applicazione del valore massimo della quota.
6. Tale disposizione non si applica a chi, in ragione di sopravvenute gravi difficoltà motorie, psichiche o di salute, comprovate da strutture pubbliche, non presenta più quelle capacità necessarie per curare e gestire il cane.
7. Non si può rinunciare al possesso di più di due cani in un quinquennio.
8. L'istanza di rinuncia deve avvenire in forma scritta utilizzando il modello fornito dall'UDA.
9. Il modello di rinuncia dovrà essere trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata o depositato all'Ufficio Archivio e Protocollo del Comune.
10. L' U.D.A. provvede a fornire all'Istante le indicazioni di pagamento e successivamente comunica, all'indirizzo riportato nell'istanza, l'autorizzazione alla consegna dell'animale presso la struttura di ricovero autorizzata.
11. Il proprietario dell'animale, con copia dell'autorizzazione e dell'avvenuto pagamento, dovrà recarsi presso la struttura di ricovero autorizzata per la consegna dell'animale.

Art. 19 - Attività motoria

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale, mentalmente dotato e raffinato, vengono riconosciute oltre alle necessità fisiologiche, anche la necessità dell'attività fisica quotidiana e la socializzazione.
2. Chi detiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente l'opportuna attività motoria.

3. Gli accompagnatori sono sempre tenuti a condurre nella pubblica via i cani al guinzaglio. Il guinzaglio non può avere una lunghezza inferiore a 1 metro, ovvero essere tenuto ad una lunghezza superiore a metri 2 retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
4. Qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, feste ovvero durante manifestazioni pubbliche nonché all'interno di locali pubblici e dei mezzi di trasporto, l'animale dovrà essere tenuto alla "gamba" e provvisto di museruola.
5. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi o mandrie; gli stessi non potranno circolare liberi nei casi previsti dai punti 3 e 4 di codesto articolo.
6. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Guardia di Finanza ed alla Protezione Civile quando sono utilizzati per servizio.

Art. 20 - Detenzione in area aperta

1. È vietato detenere cani legati a catena se non quando ci siano condizioni di necessità. Se indispensabile l'uso della catena, essa non dovrà essere inferiore a 5 m o comunque in relazione allo spazio disponibile, della lunghezza che tenga conto del benessere dell'animale. È vietato in ogni caso l'uso del collare a strozzo.
2. Laddove le condizioni lo rendano possibile, è obbligo fare uso di catene munite di due moschettoni rotanti all'estremità. La catena dovrà essere agganciata con anello scorrevole ad un cavo di scorrimento di almeno 4 m di lunghezza, procurando di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare l'attorcigliamento della stessa attorno a eventuali pali di sostegno od ostacoli. Anche in questo caso l'animale deve poter raggiungere comodamente i contenitori di acqua, di cibo ed un riparo adeguato.
3. Per i cani custoditi liberi in recinti, la superficie non dovrà essere inferiore a 12 m quadri; per ogni cane aggiunto, la superficie dovrà essere aumentata di 4 m quadri. La recinzione dovrà avere un'altezza proporzionata alla dimensione dei cani custoditi e comunque tale da non permetterne la fuoriuscita. Il recinto dovrà avere all'esterno idonei cartelli di segnalazione provvisti di riparo di adeguate dimensioni chiuso sui tre lati, rialzato da terra e dotato di adeguata copertura.

Art. 21 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. La civica amministrazione provvede a realizzarli.
2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e senza museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per altri animali o arrechino danni a cose e piante.
3. I cani pericolosi o difficilmente gestibili non possono accedere a tali aree in presenza di altri cani.
4. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide.

Art. 22 - Accesso alle aree pubbliche, ai mezzi pubblici di trasporto, ai locali e uffici aperti al pubblico ed agli esercizi commerciali

1. È consentito ai cani, accompagnati dal proprietario o dal detentore, l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini ed i parchi, ove non sia diversamente previsto

dall'ente comunale. In tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio non estensibile e la museruola al seguito.

2. E' vietato l'accesso ai cani nelle aree verdi attrezzate ad uso esclusivo per l'infanzia.
3. I cani possono accedere esclusivamente alle spiagge loro dedicate, delimitate da appositi cartelli posizionati a cura del Comune. Il proprietario o detentore dell'animale sorpreso ad accedere alle pubbliche spiagge presenti sul litorale comunale e diverse da quelle espressamente dedicate ai cani, è passibile di sanzione amministrativa di cui all'art. 38 del presente Regolamento.
4. In tutti i locali e gli uffici aperti al pubblico, oltre agli esercizi pubblici e commerciali, i mezzi pubblici di trasporto, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore, hanno libero accesso. Fatta salva l'applicabilità delle norme in materia di responsabilità civile e penale, le persone che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al presente comma, sono tenuti a far indossare la museruola ed il guinzaglio agli animali ad eccezione di quelli di taglia piccola che possono essere tenuti in braccio o in borsa.
5. Il soggetto responsabile degli esercizi commerciali e dei locali aperti al pubblico può adottare, per ragioni igienico sanitarie, misure limitative all'accesso. Il divieto di accesso e le misure limitative devono essere comunicate al Sindaco o all'ufficio competente e devono essere segnalate all'ingresso dell'esercizio con appositi cartelli.
6. Non è consentito al responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano persone disabili, ai cani delle Forze dell'Ordine ed a quelli della Protezione Civile durante il servizio cui sono comandati.
7. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici, i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
8. I proprietari o detentori devono comunque aver cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 23 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. Proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed animali hanno l'obbligo di raccogliere la deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo, e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (vie, piazze, giardini, aree verdi, area cani, eccetera) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di idoneo mezzo per l'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. I trasgressori sono passibili di sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dall'articolo 38 del presente Regolamento.
5. Gli obblighi previsti ai commi n. 1, 2 e 3 del presente articolo non sono previsti per le seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Art. 24 - Detenzione dei cani da guardia.

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare purché non accessibili al pubblico.
2. Nei luoghi predetti nelle proprietà private deve comunque sempre essere esposto un cartello di

avvertimento.

3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Art. 25 - Vendita e commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e venduti semestralmente al Servizio Veterinario della ASL, ai fini di un costante monitoraggio della presenza dei cani sul territorio comunale. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali.
2. I possessori e i venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente il certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Il cane venduto ceduto sia adulto che cucciolo dovrà essere obbligatoriamente microchippato secondo i termini di legge; i cuccioli non potranno essere ceduti o venduti se non hanno compiuto il 60° giorno di vita. All'atto della vendita o della cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'anagrafe canina aggiornando i dati sul registro di carico scarico.

Art. 26 - Documenti da portare al seguito

1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di possedere e di esibire in visione agli Organi di controllo il documento, o la sua fotocopia, comprovante l'iscrizione all'anagrafe canina o il certificato di avvenuto inserimento del microchip.
2. Detti documenti dovranno essere esibiti, su richiesta, agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori della A.S.L., alle guardie zoofile, alle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) previste dalla legge regionale ed ai soggetti appositamente incaricati.
3. Il trasgressore dovrà esibire entro 10 giorni il documento comprovante la microchippatura all'organo accertatore. In mancanza di presentazione del documento nei termini previsti verrà applicata una sanzione amministrativa.

Art. 27 - Cani vaganti

1. I cani vaganti sono catturati a cura della A.S.L. e sono condotti presso il canile convenzionato.
2. I cani catturati, se regolarmente tatuati o microchippati, sono restituiti al possessore dietro il pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.
3. I cani vaganti, non tatuati e non microchippati, catturati dal servizio veterinario della A. S. L., vengono custoditi per gg. 60 presso il canile convenzionato. Trascorso questo periodo dalla cattura possono essere affidati a privati che diano, a giudizio del responsabile del canile, sufficienti garanzie di buon trattamento.
4. Gli animali non possono essere dati in affido o in adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali.
5. Il cittadino che trovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente il Servizio Veterinario della A.S. L. o la Polizia Locale per il suo recupero.
6. L'amministrazione comunale può stipulare convenzioni con enti il cui statuto preveda precipui compiti di protezione degli animali.

7. I veterinari liberi professionisti che nell'esercizio della loro attività vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe canina hanno l'obbligo di segnalare la circostanza alla polizia locale e di informare il possessore degli adempimenti previsti dalla legge e le conseguenze del loro mancato rispetto.

Titolo V - I GATTI

Art. 28 - Protezione dei gatti liberi

I gatti che vivono in stato di libertà, anche in colonie od oasi feline, sul territorio comunale sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.

Art. 29 - Colonie feline, habitat e oasi feline

1. Si intende per **colonia felina** un gruppo di gatti non di proprietà, che vive in libertà indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini, in una determinata zona del territorio, definita "habitat".
2. Si intende per **habitat di colonia felina** qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti liberi.
3. Si definisce **oasi felina** un'area inserita nell' habitat, individuata preferibilmente all'interno delle aree verdi, delimitata o meno da una rete di protezione, fornita di cucce, ciotole per il cibo, riconosciuta dall'Autorità competente e gestita da Associazioni Zoofile, che provvedono al nutrimento dei gatti, alla pulizia e al loro governo. L'oasi dovrà essere dotata di acqua ad uso irriguo e di illuminazione, predisposte a cura della Civica Amministrazione. Dovrà essere garantita la salvaguardia dell'area dal punto di vista igienico sanitario e assicurato il controllo finalizzato all'effettuazione di interventi di contenimento delle nascite. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura degli animali, compresi i piccoli arredi – cuccette di legno o di materiale plastico- utilizzati per il loro ricovero, fatto salvo il caso di situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o che possano creare gravi inconvenienti igienici.
4. La Civica Amministrazione, di concerto con la ASL1, per favorire la tutela dei gatti e delle colonie feline presenti sul territorio comunale, può individuare spazi e/o aree idonee appositamente attrezzati per il ricovero degli animali ovvero centri (o locali) adeguati per la degenza e la cura. Tali aree e/o spazi, oltre a centri e locali per degenza e cura, possono essere affidati in gestione alle Associazioni e agli Enti di Protezione Animale e/o Ambientale che ne facciano richiesta, previa stipula di specifici accordi.
5. E' fatto divieto di catturare gatti liberi e/o vaganti se non per motivi di Polizia Veterinaria nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento. E' fatto assoluto divieto di prelevare dal loro territorio i gatti liberi per rinchiuderli in strutture chiuse, gabbie e similari detenendoli in situazione di cattività, se non per motivi di Polizia veterinaria.
6. La Civica Amministrazione provvede, con i mezzi più opportuni, a censire le diverse colonie esistenti sul territorio urbano e a individuare gli esemplari appartenenti alla singole colonie anche attraverso appositi sistemi di contrassegnatura al fine di consentire il monitoraggio.

Art. 30 - Attività di cura delle colonie feline

1. Le colonie feline possono essere gestite da Associazioni animaliste o da singoli cittadini. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come referenti della colonia (gattare/i), si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi le Associazioni animaliste possono rilasciare apposito tesserino di riconoscimento. Tale tesserino potrà essere ritirato o il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto cui è stato rilasciato sia in contrasto con la normativa vigente. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario della ASL per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.
2. A questi soggetti deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica del territorio comunale. L'accesso alle aree private è regolato dalla legge.

Art. 31 - Sterilizzazione

Il Comune di Ventimiglia concorre, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi appartenenti a Colonie feline.

La cattura dei felini potrà essere effettuata, oltre che dal Servizio Veterinario di ASL1, anche dai referenti delle colonie feline (persone fisiche e/o associazioni animaliste).

Successivamente alla sterilizzazione i gatti saranno reinseriti nella colonia di appartenenza.

Art. 32 - Detenzione di gatti di proprietà.

1. È fatto divieto tenere gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza la possibilità di accedere all'interno delle abitazioni, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno delle abitazioni, la segregazione in contenitori di vario genere nonché sottoporli a condizione di sofferenza e maltrattamento.
2. I gatti di proprietà che sono lasciati liberi di girare nel territorio, devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.

Art. 33 – Cantieri in presenza di colonie feline

I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire nuove opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, devono accertare l'eventuale presenza di animali nell'immobile oggetto di interventi. Nel caso in cui tali interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di colonie di animali liberi, debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per dette colonie. La proposta di collocazione viene esaminata dall'Ufficio Diritti Animali. Tale collocazione, di norma, dovrà essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate agli interventi.

Al termine dei lavori, le colonie, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimesse sul loro territorio d'origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

In caso di espropri per pubblica utilità, i soggetti interessati debbono valutare, d'intesa con l'ufficio comunale competente, se sia il caso di reperire altri spazi idonei in cui trasferire i gatti o se vi sia la possibilità di lasciarli nel loro habitat originario.

Art. 34 - Custodia dei gatti randagi

1. La civica amministrazione può stipulare convenzioni con enti il cui statuto preveda compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture, per i controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.
2. In tal caso la civica amministrazione si riserva di effettuare controlli sul benessere dei gatti ospitati presso tali strutture
3. Il Comune di Ventimiglia predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

TITOLO VI - GLI EQUIDI

Art. 35 – Detenzione e cura

1. Gli equidi svolgono funzioni molto diversificate, da animali sportivi da competizione, da animali da compagnia, da lavoro e da carne. I proprietari /detentori devono disporre delle conoscenze minime sull'allevamento ed essere consapevoli che il cavallo è un animale longevo e che la proprietà comporta una responsabilità personale nel garantire condizioni di salute e benessere conformi agli standard che l'allevamento di questa specie richiede.
2. Gli equidi che vivono all'aperto devono poter disporre di un'area di terreno di dimensioni proporzionate al numero di soggetti ospitati e fornita di una struttura coperta atta a ripararli.
3. Agli equidi tenuti nei box deve essere data la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera. I box devono essere allestiti con materiali idonei alla protezione dagli eventi meteorologici ed atmosferici utilizzando materiali impermeabilizzati e coibentati ed avere misure minime di superficie e volume non inferiori a quelle previste dalle norme in materia.
4. Gli equidi devono avere a disposizione acqua fresca, devono essere nutriti in modo soddisfacente e dovranno essere loro garantite adeguate condizioni igienico corporee ed ambientali; dovranno inoltre essere soddisfatte tutte le prescrizioni in materia di loro detenzione.
5. Gli equidi non devono essere sottoposti a sforzi eccessivi. E' vietato tenere gli equidi sempre legati in posta.
6. Del possesso o della detenzione di equidi deve essere data opportuna comunicazione alla ASL competente per il rilascio delle autorizzazioni e l'effettuazione degli accertamenti di rito.
7. Il trasporto degli equidi, anche negli spostamenti di breve raggio, deve avvenire in conformità delle disposizioni vigenti, garantendo loro condizioni dettate dalle buone pratiche di gestione degli animali.

TITOLO VII - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 36 - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.

2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo. E' fatta salva esclusivamente la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
5. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla Leggi Regionali che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
6. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di animali in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
7. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 48 ore all'Ente Provincia che disporrà i provvedimenti del caso.

Art. 37 - Fauna esotica

1. Gli animali esotici dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche, nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
2. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietati salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

TITOLO VIII - ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 38 - Della popolazione di *Columba livia* varietà domestica

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombe tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).
2. È tassativamente vietata l'alimentazione dei colombe.

Art. 39 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

1. Le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici.
2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali.
3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 – Sanzioni

Fermo restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii..

Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono stabiliti i seguenti diversi importi di pagamento:

- a) per le violazioni dell'art. 8 commi 1, 2, 3, 7, 9, 10, 14, 18, 19, 21, 22, 23 e 24 si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00;
- b) per le violazioni dell'art. 8 commi 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 25 e 26 si applica la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00;
- c) per la violazioni dell'art. 8 comma 17 si applica la sanzione amministrativa da € 60,00 a € 500,00;
- d) per il mancato rispetto della disposizione regolamentare di cui all'art. 22 comma 3 si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00;
- e) per la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 23 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00;
- f) per il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari di cui agli artt. 28, 29 comma 5, 32 commi 1 e 2, 33 si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00;
- g) per il mancato rispetto della disposizione regolamentare di cui all'art. 35 si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00;
- h) per il mancato rispetto della disposizione regolamentare di cui all'art. 36 comma 3 si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00;
- i) per il mancato rispetto della disposizione regolamentare di cui all'art. 37 si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00;
- j) per il mancato rispetto della disposizione regolamentare di cui all'art. 38 comma 2 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 380,00;
- k) per il mancato rispetto della disposizione regolamentare di cui all'art. 39 si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

Art. 41 – Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e

anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai decreti prefettizi di nomina, tutti i soggetti che esercitano funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali e dell'ambiente, ai sensi della vigente normativa nazionale e locale.

Art. 42 – Abrogazione disposizioni contrastanti

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni in contrasto o incompatibili con esso, contenute in altri Regolamenti comunali.